

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE			PAG.
Congedi:	PAG.	Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1694	Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia. (3179)	1699
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE	1699, 1700, 1701
PRESIDENTE	1694	ARMOSINO, <i>Relatore</i>	1699, 1700
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		MERIZZI	1700
DI LEO: Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione. (3119);	1694	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1700, 1701
COTTONE: Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione. (3121)	1694	Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie Meccaniche Alimentari (I. M. A.) con sede pure in Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio dei valori. (3164)	1702
PRESIDENTE	1694, 1695	PRESIDENTE	1702, 1703
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	1694, 1695	CASTELLI, <i>Relatore</i>	1702, 1703
ANGELINO PAOLO	1695	MERIZZI	1702
PRIORE	1695	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1703
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1695	Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428. (1567)	1703
FACCHIN	1695	PRESIDENTE	1703
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		VICENTINI, <i>Relatore</i>	1703
COLITTO: Disposizioni in favore degli Ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria. (2063)	1696		
PRESIDENTE	1696, 1697, 1698, 1699		
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1696, 1697		
COLITTO	1697		
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1698		

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatore RIZZATTI: Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948. n. 1438, riguardante la città di Gorizia. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3061)	1704
PRESIDENTE	1704, 1705, 1706, 1707
BELOTTI, <i>Relatore</i>	1704, 1705, 1706
BIMA	1705
BERLOFFA	1705
BERZANTI	1705
MERIZZI	1706
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1706
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Estensione del beneficio della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati. (2792)	
PRESIDENTE	1707, 1708, 1709, 1710
BIMA, <i>Relatore</i>	1707, 1708, 1709
TITOMANLIO VITTORIA	1708, 1709, 1710
FALETRA	1709, 1710
GUARIENTO	1710
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1710

La seduta comincia alle 9,25.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Scoca.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Baresi sostituisce per la seduta odierna, il deputato Valsecchi. Il deputato Colitto interviene senza voto deliberativo per la discussione della sua proposta di legge n. 2063, oggi all'ordine del giorno ed il deputato Titomanlio Vittoria interviene senza voto deliberativo per la discussione della sua proposta di legge n. 2792.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Leo: Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione. (3119); e Cottone: Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione. (3121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa del deputato Di Leo: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione »; e della proposta di legge del deputato Cottone: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione ».

L'onorevole Guariento ha facoltà di svolgere la relazione sulle proposte di legge 3119 e 3121.

GUARIENTO, *Relatore*. Il 31 dicembre prossimo scadrà il termine, fissato con la legge 7 dicembre 1956, n. 1416 per fruire delle agevolazioni fiscali previste a favore dell'edilizia popolare.

Le precedenti proroghe concesse per breve periodo: un anno, ebbero lo scopo di permettere il riordino di tutta la materia che era allo studio degli organi governativi. Giunti a questo punto non è da prevedere che, nel breve periodo che ci separa dalla fine della legislatura, si possa giungere a concretare la nuova disciplina con una legge approvata dal Parlamento. È necessario ed utile pertanto, che, sin da ora, non si lasci uno stato di incertezza sulla sorte riservata a tali agevolazioni che si sono dimostrate tanto benefiche agli effetti dello sviluppo edilizio, anche se possono avere ridotto le entrate del bilancio dello Stato e di quello degli Enti locali.

La mancanza di una tempestiva riconferma delle disposizioni di legge che regolano le esenzioni fiscali, comporterebbe, indubbiamente, una sensibile contrazione, se non la paralisi, delle iniziative nel campo edilizio che, allo stato attuale delle cose, hanno ancora bisogno, invece, di essere incoraggiate e favorite il più possibile.

Nè va dimenticato che un arresto dell'attività edilizia porterebbe un contraccolpo in tutte quelle altre attività, industriali, artigiane, commerciali, che operano intorno alla casa. Inoltre si dovrebbe registrare, certamente, un incremento della disoccupazione.

Pertanto sono convinto che, avendo la VII Commissione lavori pubblici dato parere favorevole, questa Commissione approverà una nuova proroga, in attesa che siano approvate

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

le norme per la disciplina definitiva delle esenzioni fiscali.

Avverto però che due sono le proposte di legge riflettenti lo stesso argomento: la proposta di iniziativa dell'onorevole Di Leo, n. 3119, e la proposta di iniziativa dell'onorevole Cottone, n. 3121, presentate alla Camera a distanza di due giorni. La prima, proroga i termini fino al 31 dicembre 1960 anche perché tale data coinciderebbe con l'attuazione dei programmi di edilizia popolare, disposti dalle leggi n. 640 e n. 705.

La proposta dell'onorevole Cottone, invece, si limita alla proroga di un solo anno, cioè fino al 31 dicembre 1959.

Risulta che trovasi davanti al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa, per una organica disciplina della materia delle agevolazioni tributarie a favore dell'edilizia. Ritengo che difficilmente esso possa essere approvato dal Parlamento entro il 1957; potrebbe esserlo però entro il 1958; perciò penso che sia sufficiente la proroga prevista dalla proposta di legge Cottone. Tutt'al più, tenendo conto delle imminenti elezioni, si potrebbe fissare la proroga in due anni. Io proporrei di approvare il testo dell'onorevole Di Leo modificando la durata della proroga.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Sarei dell'avviso di stabilire un biennio di proroga; in tal modo gli uffici tecnici delle imprese di costruzione e degli enti pubblici avrebbero tempo sufficiente per predisporre i loro programmi di lavoro.

PRESIDENTE. Dobbiamo scegliere su quale dei due testi discutere. Salvo la formulazione, le finalità sono identiche: nella proposta di iniziativa del deputato Di Leo, l'articolo 2 ha un carattere prudenziale che deriva dalla esperienza dei lavori parlamentari, mentre in quella di iniziativa del deputato Cottone l'articolo 1 è molto più conciso: « I termini prorogati al 31 dicembre 1957 della legge 27 dicembre 1956, n. 1461, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1958 ».

Vediamo se a questo articolo 1 è possibile aggiungere l'articolo 2 di cui alla proposta Di Leo.

PRIORE. Chiedo che sia tenuto conto della data di presentazione delle due proposte: dovremmo discutere sulla proposta Di Leo per ragioni di precedenza. Su di essa potremo fare delle modifiche o aggiunte.

PRESIDENTE. Cioè sostituire all'articolo 1 della proposta Di Leo, l'articolo unico della

proposta Cottone. C'è poi da decidere sull'emendamento da portare al periodo di esenzione: anziché al 31 dicembre 1958 (un anno) al 31 dicembre 1959 (due anni di proroga).

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo suggerirebbe una proroga che comunque non fosse limitata ad un anno.

Noi tutti abbiamo l'esperienza della necessità per cui molte volte i provvedimenti legislativi non possono essere sollecitamente approvati. Il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che regola tutta la materia, ma è evidente che fino a che esso non sarà approvato non si può lasciare il settore senza una proroga delle agevolazioni fiscali che tanta importanza rivestono per il mercato edilizio. Comunque il Governo si rimette alle decisioni della Commissione per la fissazione del termine della proroga meglio rispondente allo scopo.

GUARIENTO, *Relatore*. Io sarei dell'avviso di prorogare le agevolazioni per due anni, anche perché un periodo più lungo potrebbe fare mancare l'incentivo per venire ad una conclusione in materia.

FACCHIN. Dato che ci saranno le elezioni, forse non sarà possibile che il disegno di legge presentato dal Governo possa essere approvato in tempo; d'altra parte è giusta l'osservazione del Relatore, che una proroga oltre i due anni potrebbe indurre ad una attesa fino all'ultimo anno prima di procedere ai lavori per le nuove costruzioni edilizie, cioè nei primi anni non ci sarebbe da parte dei costruttori quell'interesse e quella volontà di far presto per usufruire delle agevolazioni fiscali. Pertanto ritengo che sia opportuno accogliere la proposta del Relatore come la più rispondente alla situazione contingente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta che sia scelto, come testo base per la discussione, la proposta di legge Di Leo, n. 3119.

(La proposta è approvata).

Do lettura dell'articolo 1.

« I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 15 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 nonché dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto, n. 715, e successive modificazioni sono prorogati al 31 dicembre 1960, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

È altresì prorogato al 31 dicembre 1960, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, il termine di costruzione di cui al primo comma dell'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 7765, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Propongo di sostituire l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa del deputato Di Leo n. 3119 con l'articolo unico della proposta di iniziativa del deputato Cottone n. 3121.

Ne do lettura:

« I termini prorogati al 31 dicembre 1957 della legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1958 ».

Propongo di modificare la parola « della », con le altre parole « con la », e di portare il termine al 31 dicembre 1959 anziché al 31 dicembre 1958.

Pongo in votazione la proposta di modificare la parola « della », con le altre parole « con la ».

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di modificare il termine del 31 dicembre 1958 portandolo al 31 dicembre 1959.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa del deputato Cottone così modificato:

« I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge di iniziativa del deputato Di Leo:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge così modificata sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria. (2063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria.

Il Relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. La proposta numero 2063, dell'onorevole Colitto, tende a modificare l'articolo 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, che ha elevato, per gli ufficiali della Guardia di finanza collocati dal servizio permanente nella posizione di ausiliaria, l'indennità speciale prevista in loro favore dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 7 novembre 1947, n. 1457, alle stesse misure stabilite per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con l'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Per essere più precisi, la proposta Colitto vuole estendere la concessione di detta indennità anche agli ufficiali collocati in ausiliaria dalle posizioni di fuori quadro e di fuori organico.

In questo modo, il trattamento economico di ausiliaria degli ufficiali della Guardia di finanza verrebbe « allineato » a quello delle tre Forze armate che si trovano nelle identiche posizioni.

Attualmente, invece, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, hanno diritto a fruire della cennata indennità speciale, gli ufficiali della Guardia di finanza collocati in ausiliaria « direttamente » dal servizio permanente effettivo per età o in applicazione delle disposizioni sullo avanzamento, restando esclusi, perciò, dalla cennata concessione, gli ufficiali che sono posti in ausiliaria dalle posizioni di fuori quadro e di fuori organico, anche quando vi siano stati collocati per inidoneità all'avanzamento.

In base alla legge 10 aprile 1954, n. 113, la speciale indennità, invece, compete agli ufficiali delle tre Forze armate anche quando il trasferimento in ausiliaria avvenga dalla posizione di « a disposizione » che corrisponde a quella di fuori quadro, per gli ufficiali della

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

Guardia di finanza che vi siano stati collocati perché non scelti per l'avanzamento. La proposta Colitto, dunque, è ispirata, a principi di logica, di giustizia e di equità. essa, quindi, va sostenuta e merita di essere approvata.

Il Ministero del tesoro ha, in questo senso, espresso parere favorevole. La divergenza sorge, invece, per la possibilità prevista di accordare tale speciale indennità oltre che agli ufficiali transitati in ausiliaria a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo, anche a quelli transitati in ausiliaria dalle posizioni di fuori quadro o di fuori organico.

Il Tesoro sostiene che detti ufficiali debbano essere esclusi da tale beneficio, per evitare disparità di trattamento con gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per i quali non è prevista la possibilità di passare a domanda nella posizione di « a disposizione ». In proposito, però è da tenere ben presente che gli ufficiali della Guardia di finanza, prima dell'aumento dell'indennità speciale, avvenuto con la legge 278 del 1955, non avevano alcuna convenienza a « transitare » nel previsto termine di tre mesi, nella posizione di ausiliaria, attesa la irrilevante entità dell'indennità stessa; dopo l'avvenuto aumento, non potevano più transitarvi essendo già trascorsi i tre mesi.

Il numero degli ufficiali che si avvantaggerebbero del provvedimento è appena di una ventina e l'onere non supererebbe i nove milioni, già disponibili nel capitolo 71 del Ministero delle finanze.

In proposito è bene tenere presente che, nella posizioni di fuori quadro o fuori organico, si passa a domanda o rinunciando allo avanzamento o chiedendo di essere esonerati dal servizio prima del compimento dei limiti massimi di età. Tale facoltà, peraltro, è limitata a sole pochissime unità per anno (un colonnello, due ufficiali superiori, due o tre capitani) e serve come valvola di sicurezza per il ruolo chiuso della Guardia di finanza, alleggerendo la posizione pesantissima, agli effetti degli avanzamenti, esistente nel Corpo.

Nella Guardia di finanza, infatti, non fanno « vacanza » gli ufficiali non prescelti per la promozione ed autorizzati a rimanere in servizio per quattro anni.

Nell'Esercito, invece, gli ufficiali non prescelti non pesano più sull'organico, evitando così l'inconveniente del ritardo nelle promozioni che è invece conseguenziale nella Guardia di finanza.

La posizione del fuori quadro, quindi, è una necessità assoluta per il Corpo della guardia di finanza, e, se si accettasse la tesi del

Ministero del tesoro, non si avrebbero più transanti per il fuori quadro. La proposta Colitto, quindi, merita integrale accoglimento. Tutt'al più, in linea del tutto subordinata, si dovrebbe accettare il principio di una riapertura dei termini, per ciò che attiene al passato, onde consentire agli interessati di sanare la loro posizione e, per l'avvenire, di poter rinunciare alla posizione di fuori quadro o fuori organico entro tre mesi per scegliere la posizione di ausiliaria.

PRESIDENTE. Lei sa che il Tesoro ha fatto una elaborazione della proposta ed ha presentato un suo testo.

TURNATURI, Relatore. Insisto nel proporre il testo presentato dall'onorevole Colitto.

COLITTO. Siccome sono costretto ad allontanarmi, perché sono chiamato in Aula, chiedo la parola unicamente per ringraziare il relatore per la sua logica ed esauriente esposizione. Quando il relatore dice alla Commissione che essa si trova di fronte a una proposta di legge, ispirata a criteri di logica, di giustizia e di equità, riguardante pochissime persone, il cui onere finanziario è molto lieve, il proponente non ha proprio nulla da aggiungere se non di insistere, perché la Commissione dia il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Nel complesso formale delle due proposte, il punto controverso sarebbe la seconda parte del terzo comma dell'articolo 1, perché il testo governativo fa una limitazione che non è contenuta nella proposta Colitto, cioè è stata soppressa la parte che dice: « Delta indennità non compete invece agli uffici collocati a domanda fuori quadro o fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonché a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo ».

Trattandosi di una proposta di legge che, in qualche modo, ricalca o contrasta le disposizioni degli ufficiali dell'Esercito, sarebbe stato opportuno sottoporla, secondo me, al preventivo parere della Commissione difesa. In ogni modo continuiamo il nostro esame.

Il Relatore, salvo questa seconda parte del terzo comma dell'articolo 1, sarebbe d'accordo con il testo del Governo ?

TURNATURI, Relatore. Vorrei precisare che l'obiezione avanzata dal Tesoro non ha fondamento, perché si tratta di sistemare poche unità; d'altra parte le posizioni di fuori quadro o fuori organico nella Guardia di finanza pesano ai fini dell'avanzamento, mentre questo non avviene negli altri corpi. Per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

questi motivi e considerato che si tratta di un onere lieve, insisto perché sia accolta la proposta Colitto.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Praticamente la situazione è la seguente. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione, dal servizio permanente effettivo passano a disposizione con una indennità eguale a quella del servizio permanente effettivo. Da questa fase transitoria passano in ausiliaria. Gli ufficiali della Guardia di finanza, invece, dal servizio effettivo passano alla posizione di fuori quadro o fuori organico e quindi vanno in ausiliaria. Il problema è questo. Per quel che riguarda gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione, con decreto del Capo provvisorio dello Stato fu stabilita una speciale indennità per coloro che transitavano in ausiliaria. Questa speciale indennità fu estesa con altro provvedimento agli ufficiali della Guardia di finanza; però venne a crearsi una sperequazione nel senso che il trattamento economico era diverso. È vero quello che dice l'onorevole Turnaturi, cioè che il provvedimento interessa soltanto una ventina di persone, ma le obiezioni non riguardano la proposta di legge in sé, riguardano la possibilità di creare altre sperequazioni e quindi analoghe richieste. Il parere del Governo quindi è che sia opportuno approvare il testo così come è stato proposto dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ha spiegato che, in sostanza, la proposta del Governo è fatta per eliminare la possibilità che poi insorgano, per ufficiali di altri corpi, domande simili a quella degli ufficiali della Guardia di finanza. Dobbiamo quindi dirimere un conflitto tra Relatore e rappresentante del Governo.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto:

« L'articolo 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1955, n. 278, un'indennità speciale annua lorda non reversibile nella mi-

sura stabilita dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di anni 65, l'indennità corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza, di cui all'articolo stesso ».

Do lettura dell'articolo 1 secondo il testo proposto dal Governo:

« L'articolo 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dal precedente articolo 3, un'indennità speciale annua lorda reversibile nella misura stabilita dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 1 oppure in quelle di cui al precedente articolo 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Detta indennità non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro o fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria non-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

ché a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.

L'indennità prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto.

« Le disposizioni, di cui all'articolo precedente, hanno effetto dal 1° gennaio 1953 ».

Do lettura dell'articolo 2 secondo il testo proposto dal Governo:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione del precedente articolo ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Comunico che il Relatore ha proposto due articoli aggiuntivi da inserire nel testo, prima dell'attuale articolo 3.

Essi sono del seguente tenore:

« Gli ufficiali collocati a domanda fuori quadro o fuori organico e che si trovino in tali posizioni alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ufficiali che vi siano collocati, a domanda, successivamente alla predetta data, possono avanzare domanda per il trasferimento in ausiliaria, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella della cessazione dal servizio permanente effettivo ».

« Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente articolo 2 compete l'indennità speciale stabilita dall'articolo 1, per il tempo ivi indicato.

Detta indennità compete agli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ausiliaria e che in tale categoria siano stati collocati per compiuto periodo di permanenza nel fuori quadro o fuori organico, anche se in tali posizioni siano stati collocati a domanda ».

Poiché la Commissione ha espresso delle perplessità riguardo alla materia in esame,

si potrebbe sospendere la discussione dopo aver approvato il primo ed il secondo articolo. Sarei del parere che i due articoli aggiuntivi ed il terzo del testo governativo siano rimessi ai singoli deputati perché possano partecipare alla discussione, che sarà ripresa al più presto, con piena cognizione di causa.

Se non vi sono obiezioni, propongo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta sospesa alle 11, riprende alle 11,55.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia. (3179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia ». L'onorevole Armosino ha facoltà di riferire.

ARMOSINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Associazione italiana lattiero-casearia ha avanzato insistenti richieste all'Amministrazione dei Monopoli di Stato affinché venga concessa una agevolazione sul prezzo del sale usato nella lavorazione dei formaggi. È noto che attualmente vengono impiegati annualmente 93 mila quintali circa di sale comune per la lavorazione casearia, sui quali grava un'imposta di consumo nella misura del 70 per cento del prezzo di tariffa o, per meglio dire, di vendita. È noto altresì che il 13 per cento circa del sale impiegato in questa lavorazione non resta incorporato nel prodotto, ma resta praticamente inutilizzato. E questo lo si deduce dagli accertamenti fatti dai competenti uffici tecnici di fabbricazione. Questa quota parte resta nella salamoia senza alcuna possibilità di ulteriore impiego.

Per ragioni di opportunità e di equità, il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di formulare e presentare questo disegno di legge. Quali le conseguenze pratiche di esso ?

Poiché la media annua della produzione di formaggi è di circa 3 milioni e 100 mila quintali, e poiché l'impiego medio di sale in essa, in ragione del 3 per cento, è di 83 mila quintali, ne consegue che la quota parte di sale che rimane inutilizzata, vale a dire il 30 per cento, è esattamente di 27 mila 900 quintali. Ne consegue ancora che l'imposta di consumo, per la quale verrebbe concessa la

esenzione, gravante cioè sul quantitativo di sale che rimane inutilizzato (30 per cento del sale abbiamo detto), è di circa 105 milioni di lire. Quindi l'erario incasserebbe in meno 105 milioni.

Faccio al riguardo alcune considerazioni. Il concetto informatore del provvedimento in esame, è che paghi l'imposta di consumo sul sale chi lo consuma e non la paghi viceversa chi non lo consuma. E, questo, mi pare un concetto del tutto equo e pertanto accettabile. Sappiamo tutti che è buona norma, in ogni disposizione di legge, porre grande attenzione a che non si apra la strada a pericoli precedenti. Mi sono preoccupato, pertanto, di sapere se esistevano richieste analoghe, intese cioè a conseguire agevolazioni del genere per altri settori. È risultato, effettivamente, che le associazioni di categoria delle industrie che lavorano le carni, i vegetali — ad esempio — hanno avanzato analoga istanza al competente ministero. Tuttavia, anche se queste dovessero venir accolte, questo accoglimento non apporterebbe una sensibile diminuzione nell'introito erariale normale. Infatti, a ben 15 miliardi all'anno ammonta l'introito totale della vendita del sale. E, inoltre, vi è in atto un aumento nel consumo del sale, valutabile in circa 40 mila quintali all'anno, e questo aumento è rilevabile specialmente passando dalla qualità comune a quella raffinata. In questi ultimi venti anni si è passati, da un consumo di tre o quattro milioni di quintali all'incirca, ad un consumo di quasi 10 milioni di quintali. Il minor introito di 105 milioni di lire circa, derivante dalla applicazione del presente provvedimento, viene ad essere di conseguenza più che ampiamente compensato dall'aumentato consumo in generale.

Un'osservazione, invece, da fare è questa. Nell'articolo terzo del disegno di legge in esame è detto che il Ministero competente, per garantire l'erario da possibili frodi, studierà il modo di sofisticare il sale destinato a questa particolare produzione. Mi risulta che la sofisticazione non sarà tuttavia necessaria perché non è, comunque, economica l'operazione di recupero del sale che rimane, come s'è detto, nella salamoia e quindi vi è già, in questo caso, una valida difesa a vantaggio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Non vedo quindi la necessità di questa misura né quindi l'opportunità di questa specificazione nel testo del disegno di legge.

Vorrei per ultima cosa fare un'altra osservazione, di carattere formale, che riguarda l'Ufficio legislativo del Ministero delle Finanze. Mentre nella relazione che accompagna

il disegno di legge si afferma che il 30 per cento del sale resta inutilizzato nella salamoia, senza alcuna possibilità di ulteriore impiego, successivamente si scrive che il Ministero delle finanze studierà un sistema di sofisticazione idoneo a far sì che non si verifichino frodi ai danni del fisco. Si tratta di una evidente mancanza di connessione! Credo opportuno, quindi, richiedere che l'Ufficio legislativo in questione, sia più accurato nella stesura delle relazioni che accompagnano i disegni di legge.

Dopo queste mie brevi osservazioni e considerazioni non avrei altro da aggiungere se non proporre alla Commissione di volere approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MERIZZI. Mi domando se si possa mai procedere alla sofisticazione del sale, destinato a questa particolare produzione ed in genere per la confezione di prodotti alimentari. Già è prevista la sofisticazione di quello destinato al bestiame e questo, mi sembra, dovrebbe bastare!

Sono, del resto, già abbastanza sofisticati oggi i formaggi con l'impiego di ammoniaca, ed altri ingredienti, per pensare di sofisticare anche il sale.

ARMOSINO, Relatore. Per l'esattezza, il testo dell'articolo 3 del disegno di legge proposto dice soltanto che è data facoltà al competente ministero, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, di stabilire le modalità e cautele necessarie per la attuazione della presente legge, vale a dire per prevenire eventuali possibili frodi. Il 70 per cento di questo sale impiegato viene ad essere incorporato nel prodotto e il 30 per cento non viene affatto utilizzato, vale a dire resta fuori e questa quota parte non è più recuperabile. Quindi non si vede perché si debba dire che il Governo studierà il modo di evitare possibili frodi. Invero l'osservazione mi sembra pertinente.

NATALI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei subito rispondere alla osservazione formulata dall'onorevole Relatore, dicendo che non credo sia qui il caso di rilevare mancanza di connessione nella relazione al disegno di legge. Forse, il ricordo di una lunga discussione — svoltasi in questa sede e poi in aula — in cui si è molto sentito parlare di sofisticazione, fa sì che l'impiego di questo termine a proposito del sale crei l'impressione che il Governo voglia addirittura

tura ricorrere alla sofisticazione di questo prodotto. Ma, le cose non stanno così.

Che cosa si propone questo provvedimento? Esso è suggerito dalla particolare situazione in cui versa, attualmente, l'industria lattiero-casearia. Vale a dire i nostri produttori si trovano oggi a dover operare in condizioni di non facile concorrenza con i mercati esteri, con conseguente crisi nel settore nazionale. Ed allora il Ministero dell'Industria e commercio e quello dell'Agricoltura hanno rilevata l'opportunità di disporre questo provvedimento che, sostanzialmente, si presenta equo e necessario, in quanto, se una parte del sale impiegato nella lavorazione per la produzione dei formaggi non viene in pratica adoperata per la sua definitiva incorporazione nel prodotto finito, sembra del tutto logico esonerare, questa quota parte del sale, dall'aggravio dell'imposta di consumo. È evidente che, per quello che riguarda il Ministero delle finanze, questo è uno dei provvedimenti che si potevano prendere in considerazione e, come tale, è stato esaminato. Ancora altri provvedimenti, se necessario, saranno egualmente presi per altri settori non di specifica competenza di questo ministero.

Non posso tuttavia accettare il rilievo mosso dall'onorevole Relatore all'Ufficio legislativo del dicastero stesso per questo motivo: perché, nella relazione, non è detto che si debba procedere a sofisticare il sale. Chissà poi per quale strano fine lo si dovrebbe fare; forse per far concorrenza a noi stessi? Nella relazione è, infatti, detto soltanto che si vuole far in modo che di questa esenzione beneficino i prodotti lattiero-caseari, ma nello stesso tempo ci si vuole garantire sul fatto che il sale, che eventualmente dovesse sfuggire al controllo, vale a dire prelevato in più, non abbia a fruire di questa facilitazione. In altre parole, il provvedimento intende riferirsi soltanto a questa quota-parte di sale.

Non è soltanto nei confronti di questo 30 per cento che ci si vuole garantire, ma anche per il caso che altre industrie trovassero conveniente ed opportuno reperire quantitativi di sale superiori a quello che è il loro normale fabbisogno di produzione, per poi far giocare l'esenzione non già sul 30 per cento del sale effettivamente usato nella produzione stessa, ma sul 30 per cento dell'intera quantità di sale prelevato. Per questo il Governo e l'Ufficio legislativo del Ministero hanno creduto opportuno inserire una norma per cui il Governo stesso possa emanare le disposizioni più rispondenti al fine di evitare che il provvedimento proposto si traduca, in pratica, in un

vantaggio per altre categorie che non si ritiene abbiano ad essere, da esso, favorite. Insisto pertanto su questo punto: non incoerenza da parte dell'Ufficio legislativo, ma soltanto doverosa cautela da parte degli organi competenti.

PRESIDENTE. Quello che piuttosto mi chiedo, di fronte a questo provvedimento, è se questa prevista esenzione fiscale avrà o meno qualche effetto sui prezzi di vendita al minuto. Perché, infatti, l'onorevole Ministro Andreotti ha fatto notare che allorché si è ridotta la imposta di consumo sul vino, a Roma, il prezzo del vino alla vendita a corpo non ha avuto riduzioni!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siccome il provvedimento è stato sollecitato dai competenti ministeri dell'Industria e commercio e dell'Agricoltura, è da presumere che questi due dicasteri porranno certamente in essere le debite cautele al riguardo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concessa l'esenzione dall'imposta sulla quota parte di sale comune prelevato per l'impiego nell'industria casearia, che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

(È approvato).

ART. 2.

La quota parte del sale che beneficia dell'esenzione di cui all'articolo 1 viene forfetariamente stabilita nella misura del trenta per cento del sale prelevato.

(È approvato).

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le modalità e cautele necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché il prezzo complessivo di cessione del sale all'industria casearia per prelevamenti diretti presso le saline o stabilimenti di produzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, tenuto conto dell'esenzione di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie Meccaniche Alimentari (I.M.A.) con sede pure in Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali e a corrispondere il conguaglio dei valori. (3164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie meccaniche alimentari (I.M.A.) con sede pure a Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali e a corrispondere il conguaglio dei valori.

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il comune di Verona per l'Ente fiera e la Società industrie meccaniche alimentari (I.M.A.) hanno chiesto di poter acquistare dall'Amministrazione demaniale un complesso di fabbricati e di aree, occorrenti per la sistemazione della Fiera e interessanti il piano civico di ricostruzione e l'attività della ditta citata. Si tratta in sostanza dell'area dell'arsenale militare, dell'area dell'ex Caserma Principe Eugenio, della caserma Crippa e della parte dei capannoni di Piazza d'armi occupati dalla Fiera di Verona nonché della caserma Emanuele Filiberto, oltre la parte del compendio capannoni di Piazza d'armi attualmente occupata dalla ditta I.M.A. Un complesso di immobili che, in atto, sono usati dall'Amministrazione militare, la quale, peraltro, si è dichiarata disposta a rinunciarvi, a condizione tuttavia che per essa vengano costruiti altri fabbricati più idonei, più moderni, ove sistemare i propri servizi, in altre zone del comune. A seguito di trattative svoltesi tra gli enti interessati (Amministrazione militare, Comune e ditta I.M.A.), si è addivenuti presso l'Intendenza di finanza di Verona alla stipulazione di un atto provvisorio che, nel

linguaggio proprio alle negoziazioni di diritto privato, si chiamerebbe « compromesso », e nel quale si sarebbe stabilito che, da una parte, il comune di Verona e l'I.M.A. si impegnano a costruire per conto del Demanio due caserme e otto capannoni in località più idonea, da essere consegnati in uso all'Amministrazione militare in cambio di quelli in atto occupati, e, dall'altra, l'Amministrazione demaniale cede ai due enti citati il complesso di aree relative ai fabbricati sopra elencati che verrebbero destinate, in buona parte, a costruzioni e sistemazioni per la Fiera di Verona e, in parte a costruzioni che passerebbero di proprietà alla ditta I.M.A.

Il valore degli immobili che verrebbero, in tal modo, ceduti dall'Amministrazione demaniale, a seguito di perizia (si noti, peraltro, che essa è del 5 maggio 1954), è stato riconosciuto dalla Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, in lire 121.450.000, mentre il valore degli immobili che gli enti cessionari si sarebbero impegnati a costruire e a cedere alla Amministrazione militare, sarebbe di lire 106.000.000.

Ovviamente, al momento del perfezionamento dell'atto, la differenza a conguaglio, in lire 15.450.000, verrebbe versata in contanti alla Amministrazione demaniale dello Stato.

Nell'articolo unico della legge che ci viene proposta si rende, pertanto, esecutivo l'atto redatto presso l'Intendenza di finanza di Verona, in modo che si possa pervenire alla sua realizzazione e quindi alle permutate cui si è fatto cenno.

Unica mia osservazione è questa: la perizia sull'entità del valore degli immobili in oggetto risale, come ho detto poc'anzi, al 5 maggio 1954. D'altra parte, la differenza a conguaglio verrebbe pagata dopo i collaudi definitivi delle costruzioni e quindi un'epoca che non è valutabile se non in qualche anno. Vorrei quindi essere rassicurato dall'onorevole Rappresentante del Governo che il prezzo di valutazione è effettivamente congruo, tenuto presente anche che, nel tempo, la modificazione dei valori delle aree e delle costruzioni potrebbe anche non essere strettamente correlativa.

Fatta questa osservazione, il relatore non ha difficoltà a proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MERIZZI. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo e all'onorevole

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

Relatore se le perizie, nel caso, sono contemporanee.

CASTELLI, *Relatore*. Sì.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua relazione esplicativa sul disegno di legge proposto dal Governo. Riguardo all'osservazione implicita nella domanda dell'onorevole Merizzi, devo soltanto sottolineare che, nel caso, bisogna tener presente anche questo fatto: la differenza di quindici milioni e 450 lire è stata determinata anche in relazione all'impegno di spesa che dovrebbe essere sostenuta per costruire i nuovi immobili, per cui vi è motivo di ritenere — ed è pure mio parere — che aumentino anche le spese relative agli immobili da costruirsi. È questa un'osservazione che penso possa valere a far superare l'obiezione sollevata dall'onorevole Relatore. Il Governo pertanto chiede, senz'altro, la approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura del testo del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona ed alla ditta Industrie meccaniche alimentari (I. M. A.) con sede pure in Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città aventi il valore complessivo di lire 121.450.000, contro impegno solidale da parte degli Enti cessionari a costruire, su terreni demaniali ed in conformità a progetti prestabiliti, due fabbricati ed otto capannoni in muratura da adibire a servizi di competenza dell'Amministrazione militare ed a corrispondere lire 15.450.000 a conguaglio dei valori ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428. (1567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 mag-

gio 1946, n. 428. L'onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, riguarda la soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428. A quell'epoca le varie Amministrazioni dello Stato avevano nominato, nell'ambito dell'amministrazione, una speciale commissione incaricata di decidere in merito al pagamento dei debiti scaduti relativi ai danni di guerra, requisizioni del periodo bellico e tutte quelle forniture che, alle varie amministrazioni statali, erano state fatte durante il periodo bellico.

La Commissione in parola, aveva appunto il compito di esaminare i documenti superstiti, poiché molti erano andati distrutti per eventi bellici. Sono ormai trascorsi dieci anni da allora ed oramai le pratiche ancora in essere sono poche — come è detto nella relazione ministeriale che accompagna il provvedimento in esame — e quindi per snellire la procedura e per diminuire le spese relative alla esistenza e alla attività di questa Commissione, il presente disegno di legge intende attribuire al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 574, le attribuzioni relative. Il parere della Commissione soppressa viene sostituito dalla decisione del Commissario, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo suddetto. In considerazione di questo, il Relatore propone alla Commissione che sia, senz'altro, approvato il disegno di legge proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Do ora lettura del disegno di legge. Non essendovi emendamenti o osservazioni e trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

« La Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi.

Il parere della predetta Commissione è sostituito dalla decisione del Commissario a norma dell'articolo 13 del citato decreto n. 674. »

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rizzatti: Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia. (Approvata dalla V commissione permanente del Senato). (3061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Rizzatti: Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia. Il provvedimento proposto dal senatore Rizzatti ha già avuto l'approvazione della competente Commissione del Senato. Su di esso la X Commissione della Camera (Industria e commercio-turismo) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Belotti ha facoltà di riferire.

BELOTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, pur con la migliore disposizione e condividendo le ragioni che sono state adottate dal presentatore della proposta di legge, senatore Rizzatti, a sostegno di essa, devo proporre una questione di carattere pregiudiziale.

Tale pregiudiziale è in relazione a una proposta che è stata approvata, all'unanimità, nella seduta del 30 novembre 1956 delle due Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria. La proposta, formulata dall'onorevole Pella, era la seguente: le due Commissioni decidevano di rinviare la discussione delle due proposte di legge all'ordine del giorno di quella seduta congiunta — riguardanti esse pure due zone industriali — in attesa che il Governo esprimesse il proprio parere sulla questione delle zone industriali in generale, onde poi procedere, eventualmente, alla discussione abbinata di tutti i progetti di legge in materia.

La questione delle zone industriali è stata affrontata ripetutamente. È una questione estremamente complessa e delicata in quanto coinvolge tutta la linea di condotta del Governo in fatto di politica industriale e di politica fiscale.

Per le considerazioni che sono state adottate, in sede di riunione congiunta delle due Commissioni Finanze e tesoro ed Industria, si è quindi ritenuto di dover procedere ad un rinvio generale di tutte le proposte presentate o in corso di presentazione, sia che riguardassero la proroga di concessioni già in atto e sia la determinazione di nuove zone industriali. Questo perchè tutti gli onorevoli colleghi membri delle due Commissioni si sono resi conto che il problema andava al di là di un normale provvedimento legislativo, in quanto coinvolgeva direttamente tutta la legislazione nazionale sia produttiva che fiscale.

Debbo quindi suddividere la mia relazione in due parti. La prima concerne una questione di carattere pregiudiziale ed io la debbo proporre alla Commissione perchè si tratta, sostanzialmente, di venire meno a quella decisione delle due Commissioni, presa allora all'unanimità. Debbo anche affacciare il dubbio che, quanto alla proposta delle Commissioni riunite di procedere, eventualmente, alla discussione abbinata, anche ciò debba essere deciso in sede pregiudiziale. C'è poi in atto, oltre alla questione pura e semplice delle zone industriali, una revisione generale, sul piano fiscale, di tutte le agevolazioni precedentemente concesse.

La sola elencazione di queste agevolazioni occupa ben tre volumi che sono stati pubblicati dal Ministero delle Finanze e presentati in sede di discussione del bilancio del Tesoro. La Camera ha, inoltre, approvato la delega al Governo del riesame di tutti queste concessioni. Quindi, anche sotto questo profilo, si affaccia la possibilità di concedere proroghe, mentre è in atto, contemporaneamente, una revisione generale di tutte quante le agevolazioni, comprese quelle che riguardano le zone industriali.

Debbo anche affacciare l'altra difficoltà: altre proposte di legge, precedenti a questa, erano state rinviate proprio in vista di un provvedimento che riguardasse tutte quante le zone industriali esistenti attualmente in Italia. Ricordo, per esempio, quella relativa ad Apulia, già approvata nella precedente legislatura e quindi rinviata, per le ragioni ritenute valide dalle due Commissioni riunite.

Prima di passare all'esame della proposta di legge all'ordine del giorno, devo premettere che la discussione porterebbe alla introduzione di emendamenti, in quanto la limitrofa provincia di Udine si sente notevolmente danneggiata e quindi si è già resa parte diligente presentando sia emendamenti sia un ordine del giorno al riguardo. Pertanto sarà, questo, un esame indubbiamente complesso che dovrà essere approfondito per evitare che la proroga di queste concessioni possa aggravare, in sostanza, una discriminazione, nella sperequazione già in atto rispetto alle zone limitrofe. Mi si consenta, poi, un'ultima considerazione, riguardo alle imprese, che, in queste zone industriali, proprio in virtù dei privilegi fiscali, nascono come funghi, ma poi si trovano nella congenita necessità di chiedere, sistematicamente, la proroga delle agevolazioni in quanto, come si è detto in sede di discussione generale precedentemente, non bastano i periodi previsti e noi assistiamo, di

conseguenza, al fenomeno della presentazione a scadenza fissa della richiesta affinché tutte queste agevolazioni vengano rinnovate. Ciò comprova il fatto che le aziende nascono asfittiche e che non bastano ad esse nove anni per potersi mettere sul piano concorrenziale, sul piano economico.

Quindi io proporrei, in primo luogo, che la Commissione esaminasse la questione pregiudiziale. Si tratta, invero, di fare un'eccezione ad una delibera, ad una decisione di carattere generale già adottata e relativa sia alla necessità di avere a disposizione la linea politico-economica che il Governo intende adottare in materia e sia alla opportunità di considerare eventualmente necessaria la discussione abbinata per tutti quanti i progetti di legge analoghi.

Si potrebbe, caso mai, fare una discriminazione: discussione abbinata di tutti i progetti che riguardano le zone esistenti e quella dei progetti che riguardano le nuove.

Ma io non posso, come Relatore, non sottoporre alla Commissione questo punto che mi pare molto importante in linea procedurale, affinché non veniamo a prendere una decisione contraria ad una deliberazione che è stata precedentemente presa in questa stessa sede legislativa ed all'unanimità.

Chiedero pertanto che la Commissione esaminasse questa eccezione pregiudiziale, per poi eventualmente, in base alla sua decisione, passare all'esame della proposta di legge.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale sentiamo il parere degli onorevoli commissari e dell'onorevole rappresentante del Governo in ordine alla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Relatore.

BIMA. Sarei del parere di sentire preliminarmente il punto di vista del Governo nei riguardi della pregiudiziale. Nel caso, infatti, il parere del Governo è importante.

PRESIDENTE. Intanto io farei questa osservazione: mentre tutte le altre proposte, cui si è riferito l'onorevole Belotti, sono state sottoposte all'esame delle Commissioni IV e X in seduta congiunta, questa proposta invece, come gli onorevoli colleghi hanno inteso, è andata alla X Commissione per il parere ed è venuta alla IV Commissione per competenza. Non è certo per mera circostanza che la Presidenza della Camera abbia così deciso. Né è stata fatta presente l'opportunità che la proposta di legge del senatore Rizzatti fosse accompagnata alle altre che si trovano attualmente, in sede legislativa, davanti alle due Commissioni riunite. Dico questo perché una deliberazione della Commissione potrebbe

anche rendere necessaria una ancor più preliminare decisione, cioè a dire quella di chiedere alla Presidenza della Camera che venga fatta l'assegnazione di questo provvedimento alle due Commissioni, Finanze e tesoro e Industria riunite.

Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Bima, non sono in grado di dare una risposta ufficiale. Posso soltanto dire che, con una lettera, l'onorevole Ministro delle Finanze mi ha fatto sapere che, mentre il suo pensiero — da lui esposto a nome del Governo — sarebbe che le proposte di nuove zone privilegiate debbano essere ricusate, ben diverso atteggiamento egli, a nome del Governo, sarebbe disposto a tenere, di fronte alle richieste di proroghe, a favore cioè delle zone già favorite da queste leggi speciali. Ma, faccio rilevare, è questa un'osservazione che potrebbe ora venir convalidata dall'onorevole Sottosegretario di Stato qui presente, ma che comunque noi dobbiamo accogliere con una certa riserva, perché questa dichiarazione deve essere fatta alle due Commissioni riunite, non potendo quindi noi prender atto di questo nuovo atteggiamento del Governo in assenza dell'altra Commissione.

BELOTTI, *Relatore*. Mi sembra degno di rilievo il fatto che la decisione delle due Commissioni riunite è in data 30 novembre 1956, mentre la proposta di legge del senatore Rizzatti è stata presentata il 28 novembre 1956. Tuttavia, l'accordo era relativo alle proposte di legge presentate e da presentarsi perché riguardava una norma di carattere generale. Ora, qui, evidentemente, questa proposta di legge è venuta successivamente rispetto ad una decisione di carattere generale che è quella che io ho citata.

PRESIDENTE. Quindi, l'onorevole Belotti è d'accordo con me nel dire che la X Commissione (Industria) non ha tenuto nel giusto rilievo quella decisione congiunta che era stata presa dalle due Commissioni in sede legislativa.

BERLOFFA. Vorrei soltanto chiedere al Governo se risulta che esistano zone industriali, tra quelle ricordate dall'onorevole Relatore, per le quali le agevolazioni fiscali non siano ancora decadute. Il termine per queste agevolazioni di cui alla proposta di legge del senatore Rizzatti, spira il 31 dicembre 1957. Potrebbe essere questa una circostanza particolare.

BERZANTI. Non entrerei nel merito della pregiudiziale sollevata dall'onorevole Relatore. Tuttavia io ritengo che questa sia di una portata piuttosto vasta. Chiedo semplicemente

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

se non convenga decidere con maggiore ponderatezza, se non convenga cioè, di fronte a questa pregiudiziale, anziché decidere ora che siamo giunti quasi al termine della nostra seduta, rimandare ed eventualmente decidere, poi, alla presenza dell'onorevole Ministro delle Finanze. Non vorrei infatti che noi ci pronunciasimo affrettatamente, nell'un senso o nell'altro, su una questione che sembra a me di capitale importanza, in quanto riguarda non soltanto il provvedimento oggi in argomento ma, come ha rilevato l'onorevole Relatore, concerne anche altri similari.

Quindi, faccio, rispettosamente, presente alla Commissione questa opportunità, senza peraltro farne una questione formale e riservandomi, naturalmente di entrare nel merito della pregiudiziale qualora non venisse accolta questa mia proposta di rinvio.

MERIZZI. Io vedo nella pregiudiziale sollevata dall'onorevole Relatore l'indizio che non si è ancora superata una certa discordanza di vedute su questo importante problema. Concordo tuttavia sulla pregiudiziale.

Ricordo perfettamente quando l'onorevole Pella presentò quella sua istanza di abbinamento e di esame complessivo, cumulativo di tutte quante le richieste, per l'applicazione di disposizioni che il Governo aveva in animo di decidere per tutte queste zone industriali diverse. Io ritengo che vi sia qualche contrasto di opinioni in atto, ripeto, perché allora le due Commissioni, dopo l'istanza presentata dall'onorevole Pella e la relazione del proponente stesso, sono state unanimi nell'aderirvi. Nulla da allora dovrebbe essere mutato al riguardo. A meno che però — e questo mi preme di puntualizzare e sottolineare — trattandosi della città di Gorizia, vi siano ragioni politiche, particolari e preminenti che possano far superare la pregiudiziale procedurale.

PRESIDENTE. Ma vi è poi l'altra circostanza da considerare: perché la X Commissione non ha essa, per prima, rispettato la deliberazione cui aveva partecipato? Il suo parere su questo provvedimento è favorevole?

MERIZZI. L'ho detto. A meno che non vi siano ragioni politiche!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le nanze*. Non avrei difficoltà ad aderire alla tesi prospettata dall'onorevole Berzanti circa il rinvio, affinché anche il Ministro possa esprimere qui il proprio parere. Devo per altro dire che, in sede di discussione al Senato, la deliberazione delle due Commissioni, IV e X in seduta congiunta, fu tenuta presente. Dal resoconto sommario della discussione su que-

sta proposta di legge al Senato, risulta, infatti, che si accennò, sia pure non implicitamente, a questa volontà della Camera, di discutere congiuntamente tutte quante le proposte di legge, non abbia e non debba cadere sotto l'influsso di quella decisione delle due Commissioni riunite. E non deve cadere se si tien conto che quella discussione aveva riferimento a situazioni che, a me pare, sono del tutto diverse da questa specifica che riguarda Gorizia.

E questo il mio parere che, oserei dire, è confortato dalla Commissione X (Industria) che votò unanime, allora, insieme con la IV Commissione (Finanze e tesoro), quella deliberazione cui accennava ora l'onorevole Relatore, ma che, investita del parere su questo specifico provvedimento in esame, se non erro, ha dato parere favorevole. Ed ha quindi espresso non solo il suo parere favorevole, nel merito del provvedimento, ma ha anche superato quella pregiudiziale cui qui si faceva cenno.

Ho ritenuto, comunque, opportuno fare questa osservazione anche nella discussione al Senato, perché ritengo che, di fronte a questa proposta di legge, la pregiudiziale non sussista come ragionevole. Ma, in ogni modo, credo che, così stando le cose, non risolva il problema la pregiudiziale avanzata e quindi pregherei l'onorevole Ministro di venire qui di persona, anche in relazione al suo intervento al Senato.

BELOTTI, *Relatore*. Sono senz'altro favorevole alla proposta di rinvio perché, allo stato delle cose, non si vede altra soluzione. Però mi permetto di sottolineare il fatto che mi riferisco ad una legittimità di carattere procedurale. E, affido soprattutto ad Ella, onorevole Presidente l'esame di questa valutazione, se cioè, di fronte a una decisione presa dalle due Commissioni riunite, sia ammissibile che, successivamente, una delle due Commissioni venga meno a quella deliberazione. Non intendo, quindi, sottovalutare le ragioni specifiche che ispirano il provvedimento proposto dal Senatore Rizzatti e per altro io non ho detto una sola parola per quanto riguarda il progetto relativo a Gorizia, in quanto poi mi riservavo l'esame dettagliato di esso. Debbo quindi distaccare, dividere le due questioni. Ma, sembra a me, che anche se si dovesse qui superare questa questione procedurale, diventerà in ogni caso necessario e inevitabile doversi esaminare anche, con questa, le diverse altre analoghe proposte.

E, l'onorevole Berloffia chiedeva quante erano le proposte di legge. Sono diverse, per-

ché oltre a quelle di Gorizia in esame, c'è quella concernente Apuania, il cui termine è già scaduto da due anni e per cui si renderà anche necessaria, al riguardo, una sanatoria (non voglio qui fare paragoni con Gorizia, ma è certo che c'è, nel caso, una situazione che è davvero sconcertante, quasi una situazione di irregolarità!), e c'è poi la legge relativa alla zona industriale di Livorno.

Per Massa Carrara, ad esempio, l'agevolazione è scaduta per una parte ed è rimasta in vigore per un'altra. Quindi la carenza va messa in relazione a questo stretto legame, non già considerata in se stessa.

Poi c'è, dicevo, la zona di Livorno, quella di Bolzano.

Quindi, praticamente, pare sia intenzione del Governo, dopo aver illustrato la propria linea politica industriale e fiscale relativa alle zone industriali, rivedere favorevolmente tutte le proposte di proroga delle agevolazioni in corso di scadenza. Mi pare che, se questa è la linea del Governo, debba essere però convenientemente illustrata, con l'apporto di quegli elementi che la decisione collegiale delle due Commissioni ha richiesto, elementi di carattere generale che intervengano in certo senso a risolvere alcuni problemi e ad eliminare alcuni ostacoli già affacciati in sede di discussione generale di allora.

Quindi, con queste ulteriori considerazioni, il Relatore sarebbe d'accordo, ripeto, con la proposta dell'onorevole Berzanti per un rinvio, pregando nel contempo l'onorevole Ministro delle finanze di venire di persona qui per fornire quei ragguagli di cui la Commissione ha bisogno.

PRESIDENTE. Si profila quindi una proposta di rinvio, restando impregiudicata l'altra questione. Vorrà dire che in quella sede e in quell'occasione, prenderemo una decisione circa il modo di comportarci per quanto riguarda le altre proposte di legge richiedenti proroghe, che sono davanti alle due Commissioni. Per esempio, potremmo chiedere alla Presidenza della Camera di fare seguire, a quelle proposte, la stessa sorte che è stata scelta per questa relativa a Gorizia. La data di rinvio non può essere naturalmente fissata perché sarà stabilita soltanto dopo che l'onorevole Ministro delle finanze avrà detto quanto potrà essere disponibile.

Se non vi sono altre considerazioni o obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Estensione del beneficio della 13^a mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati. (2792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Badaloni Maria, Buzzi, Scalia, Belotti, concernente l'estensione del beneficio della 13^a mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati.

Su questa proposta di legge la Commissione ha già avuto modo di discutere ampiamente. Nel corso della discussione sono state affacciate alcune obiezioni che ne hanno consigliato il rinvio.

Una di queste obiezioni era stata formulata dall'onorevole Berloffia, il quale attendeva una precisazione dall'onorevole relatore. L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di parlare per rispondere.

BIMA, *Relatore*. L'onorevole Berloffia voleva essere informato su questa specifica questione se cioè l'incarico, nelle scuole popolari, possa essere configurato come incarico provvisorio. In realtà, anche dalla lettura della relazione che accompagna la proposta di legge in esame si evince, in modo chiarissimo, che l'incarico per il servizio prestato nelle scuole popolari è configurato in tutto e per tutto identico all'altro. Vengono compilate, infatti, graduatorie, identiche a quelle richieste per i provvisori, e il servizio prestato nelle scuole popolari viene valutato agli stessi effetti ai fini del conseguimento del punteggio che dà, poi, diritto ad ottenere incarichi nelle scuole elementari per i maestri che non siano vincitori di concorsi.

Seria e consistente mi pare l'obiezione che era stata formulata dall'onorevole Presidente della Commissione, il quale aveva eccepito che, in fondo, il servizio prestato nelle scuole popolari è di natura tale per cui non si ravviserebbero forse, io credo, gli estremi per configurare un rapporto di impiego del maestro delle scuole popolari.

È chiaro però che qui non si tratta di un compenso che vien dato ai maestri a titolo di aiuto, di sussidio, perché questi non hanno altra possibilità di lavorare. Qui vi è un vero e proprio servizio che questi insegnanti prestano, e intendo dire insegnanti perché la proposta di legge non parla soltanto di scuole popolari, ma parla anche di maestri che ven-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

gono adibiti nelle scuole per militari e in quelle per i carcerati, e quindi in tal senso la proposta è la più ampia e comprensiva possibile. Qui si tratta, infatti, di un servizio che viene prestato, che lo Stato chiede a questi maestri ed il corrispettivo di questo servizio naturalmente deve essere un *quid*. Che questo *quid* nella legge istitutiva si chiami compenso e non stipendio, credo sia irrilevante. Ma, è la natura stessa del servizio che viene disimpegnato da questi maestri, servizio che ha un carattere ben preciso perché con esso questi maestri s'impegnano per sei mesi all'anno a svolgere una determinata attività al servizio dello Stato, che li classifica.

PRESIDENTE. Di quante ore la settimana è il servizio, onorevole Bima? Questo glielo chiedo perché può essere opportuno onde organizzare subito il nostro parere.

BIMA, Relatore. Non saprei dire esattamente quante sono.

TITOMANLIO VITTORIA. Il servizio normale d'insegnamento è di 25 ore settimanali. Viceversa qui si tratta di due o tre ore serali che rappresentano la metà dell'insegnamento normale.

PRESIDENTE. Quindi dodici ore settimanali all'incirca.

BIMA, Relatore. Credo sia così. Comunque io penso che qui si configuri veramente un rapporto di impiego. Sarà saltuario, sarà precario fin che si vuole, ma in ogni caso il rapporto d'impiego esiste. E, poiché la legge generale per i pubblici dipendenti prescrive che nello stipendio deve essere compresa anche la 13^a mensilità, sia pure per il periodo saltuario di espletamento del servizio. D'altra parte, mi sembra che esista un capitolo nel bilancio della pubblica istruzione che parla di compensi che vengono dati ai gestori di scuole private popolari; per questi insegnanti, che insegnano nelle scuole private, è previsto, per legge, l'obbligo della corresponsione della 13^a mensilità, quindi, io ritengo che sarebbe fare una discriminazione senza senso, il voler precludere questo diritto a coloro che prestano lo stesso servizio alle dipendenze dello Stato, negargli questo beneficio che compete loro naturalmente.

Queste le considerazioni di carattere sostanziale, per cui il Relatore propone che la Commissione approvi senz'altro la proposta di legge.

PRESIDENTE. E, per quanto concerne la copertura?

BIMA, Relatore. A questo riguardo, a me sembra che, se si tien conto, come punto fer-

mo, del principio che questo è un servizio e la tredicesima mensilità e il corrispettivo di esso, in ogni caso la copertura debba sempre essere trovata. Pertanto io ritengo che l'architettura del secondo comma dell'articolo unico in esame, come avevo proposto la volta scorsa, debba essere accettata e che quindi il secondo comma dovrebbe essere così modificato:

« Al maggior onere finanziario che fa carico al capitolo n. 301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, si farà fronte con corrispondenti riduzioni dei capitoli nn. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 e 311 ».

Il che significa che si toglierà dagli altri capitoli per poter dare a questo personale quello che per legge gli spetta.

PRESIDENTE. Il Relatore, se ho ben capito, dice, in sostanza: nella rubrica della istruzione popolare c'è una certa voce. Per questo nuovo onere, che non importa secondo lui precisare, si attingerà da quel capitolo, mediante la contemporanea riduzione o restrizione di un certo numero di altri capitoli che egli ha qui elencati. Faccio tuttavia notare che il Ministro del tesoro non potrebbe apportare queste limitazioni, perché per questo, infatti, avrebbe bisogno che fosse detto esplicitamente nella proposta di legge che si diminuiscono taluni determinati capitoli in una certa misura. Non possiamo lasciare al Ministero del tesoro di farlo di suo arbitrio, noi dobbiamo indicare come deve essere formato questo decreto, cioè qual'è il capitolo che deve dare e quanto.

TITOMANLIO VITTORIA. Dall'epoca in cui abbiamo trattato la cosa con la direzione competente del Ministero, oggi ci troviamo con il capitolo della pubblica istruzione per l'educazione popolare in cui è stato stanziato un miliardo in più, di cui un quarto destinato a questi fini. Trattasi precisamente del capitolo 301. Ora, io penso si possano benissimo, su di un quarto di miliardo in più, detrarre 100 milioni.

L'onorevole Relatore riteneva, invece, fosse più opportuno indicare anche gli altri capitoli, che possono essere evidentemente commisurati alle esigenze della popolazione, ma senza danneggiare il personale.

Nel merito del provvedimento vorrei soltanto dire questo: che, se dal punto di vista morale, si vuole tener conto del fatto che si danno questi « compensi » per sei mesi soltanto all'anno, che insomma questa gente non dovrebbe aver modo di vivere o far niente altro, allora per lo meno riconosciamo il rap-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

porto di impiego per sei mesi e, in più, questo piccolo compenso.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la mia obiezione è rimasta finora senza risposta.

FALETRA. Diciamo subito che siamo d'accordo sulla legge, sugli scopi che essa si propone. Siamo d'accordo perché riteniamo che la condizione di questi maestri, di questa categoria di insegnanti, sia veramente da rivedere e che deve essere loro riconosciuto, anche dal punto di vista economico, un trattamento migliore. Per cui, ripeto, aderiamo senz'altro. Abbiamo però le più ampie riserve da formulare circa la copertura, dato che il modo come poco fa l'onorevole Relatore ha proposto di coprire i maggiori oneri e il fatto stesso che non possiamo sapere a quanto questi ammontano, ci preoccupano.

BIMA, Relatore. Si tratta di cento milioni all'incirca, l'ho già detto. Non possiamo nemmeno sapere, d'altra parte, il numero esatto di questi insegnanti. L'onorevole Faletra sa che si fanno delle graduatorie provinciali. Io però credevo fosse sufficiente la mia dizione, anche perché se si ammette che questo è un diritto che noi riconosciamo a questi maestri, siccome la cifra globale è quella che è, su questa cifra globale lo Stato deve provvedere ad integrare, caso mai, diminuendo il numero degli insegnanti. Però, poiché quello di diminuire le scuole può darsi sia il criterio più deleterio da accettare, per questo mi preoccupavo di ricercare la copertura restando sempre nel titolo della legge e riducendo capitoli che hanno un'importanza anche marginale in confronto all'esercizio della scuola.

FALETRA. Ma noi dobbiamo avere dei dati precisi.

PRESIDENTE. Precisiamo: c'è un capitolo, il n. 301 (spese per retribuzioni) di 2 miliardi 130 milioni, con un aumento rispetto all'anno passato di 500 milioni; il capitolo 302 riguarda i sussidi agli insegnanti delle scuole popolari: 5 milioni; il capitolo 303 prevede contributi a enti gestori di educazione per adulti per 137 milioni.

Togliamo subito di mezzo un equivoco: probabilmente questi enti gestori corrisponderanno già i sei mesi di stipendio più il resto. Ma qui, queste scuole popolari sono qualche volta gestite da enti che non sono lo Stato. Però la convinzione è che essi adottino le stesse identiche condizioni che lo Stato adotta per i suoi dipendenti; di modo che si sarà fatto un conto di quanti gestori di questi corsi popolari esistano e il conto di quanta parte di questi contributi dovrà essere ripartita. Per-

ché, se noi apportassimo adesso questa modificazione, anche questi enti dovrebbero sopportare questo aumento. Logicamente è l'aumento che dovrebbe sopportare lo Stato quello che ci preoccupa, l'altro, dei privati, no.

L'elenco dette voci dei vari capitoli poi continua. Resta da sapere ora di tutti questi capitoli, tranne il primo (n. 301), quali, a giudizio del Relatore, sono in grado di sopportare il maggior onere che deriva allo Stato per questa legge.

FALETRA. Non sono d'accordo perché i casi sono due: o noi diciamo che il bilancio della Pubblica istruzione era fatto in corrispondenza delle spese che si dovevano fare oppure noi qui cambiamo tutto il bilancio della Pubblica istruzione senza averne gli elementi e questo noi non lo possiamo fare. Pertanto noi ci troviamo di fronte a questo solo fatto: la mancanza di copertura. E non dovremmo innovare anche in questo settore altrimenti, onorevoli colleghi, noi da questo momento in poi non potremo più avere alcuna fiducia nei bilanci e li potremo mutare quando vorremo e senza avere nessuna garanzia.

Detto questo, vorrei invitare l'onorevole Relatore di vedere se è possibile trovare un modo di copertura più accettabile da parte della Commissione. Perché, ripeto, la nostra parte politica è d'accordo sul merito, ma in materia di copertura ritiene che si debba andare più cauti e questo soprattutto perché siamo alla fine della legislatura e una certa prudenza s'impone.

BIMA, Relatore. Farei allora questa proposta. Il secondo comma lo modificherei così: addepresserei l'onere puramente e semplicemente al capitolo n. 301. E d'altra parte non è un maggiore onere poiché il maggiore onere conseguirebbe qualora l'organico venisse modificato.

PRESIDENTE. Non è possibile perché non siamo noi che decidiamo sul capitolo della Pubblica istruzione.

BIMA, Relatore. Il bilancio della Pubblica istruzione non è ancora approvato, mi si segnala, e noi possiamo ancora modificarlo.

PRESIDENTE. — Al Senato è stato però approvato.

BIMA, Relatore. Comunque faccio questa proposta per addossare l'onere su quel capitolo che parla esplicitamente di queste spese.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Si tratta di dare 100 milioni.

TITOMANLIO VITTORIA. Il capitolo n. 301 non parla del numero dei corsi, quindi

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

il fatto di addebitare al capitolo stesso l'onere derivante da questi compensi non incide sulla compilazione o meglio sulla stesura del bilancio. Quando noi addebitiamo l'onere al capitolo n. 301, è di competenza della Direzione della educazione popolare trarre queste conclusioni: invece di predisporre 10 mila corsi ne fissera 10 mila meno 500, cento o così via. Ora, non spetta a noi decidere questo. Questo rientra nella competenza della legge.

Con riferimento a quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Faletra, dal momento che quel gruppo politico è d'accordo sul merito, chiedo a lui quale soluzione proporrebbe, se veramente la presente proposta di legge è da accettarsi, perché non basta dire che si è d'accordo sulla questione e poi avanzare difficoltà su lato pratico.

FALETRA. Onorevole Titomanlio, non faccia torto alla sua intelligenza proponendomi un quesito cui io non posso rispondere in questo momento come vorrei. Certo, se andassimo insieme, in questo stesso momento, dal Ministro della pubblica istruzione, lei può essere certa, e sa meglio di me, che la soluzione sarebbe facilmente trovata.

TITOMANLIO VITTORIA. No, non è questa la questione; lei risponda in senso positivo.

FALETRA. Fin quando c'è questo sistema di copertura io dirò no. E, su questo punto chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Titomanlio, posso giustificare il suo dire, dato che lei non è forse abituata al nostro linguaggio essenzialmente tecnico. Lei vede che qui ci troviamo tutti d'accordo nel dire: potremmo anche fare buon viso alla proposta di legge, ma non possiamo poi trovarci d'accordo quando si tratta della questione del reperimento dei fondi in un certo modo. Lei accetta il principio della riduzione delle scuole?

TITOMANLIO VITTORIA. Non lo dobbiamo dire noi.

PRESIDENTE. Se adesso una parte della somma è destinata ad altre finalità, è evidente che non c'è via di mezzo. E' inutile tenerci nascosta questa conseguenza. Quando lei si assume una benemeranza col proporre di dare la 13^a mensilità, ma nello stesso tempo si esime dall'altra...

TITOMANLIO VITTORIA. Cerco soltanto di perseguire fini di giustizia!

PRESIDENTE. Allora possiamo rimanere d'accordo in questo senso: accolto il principio generale della legge in esame, viene dato incarico all'onorevole Relatore di interpellare i Ministeri della Pubblica istruzione e del

tesoro perché il primo ci dica se è ancora in grado di porre l'onere, derivante dalla applicazione del provvedimento, a carico del capitolo n. 301. Qualora il Ministero della Pubblica istruzione desse risposta negativa, allora l'onorevole Relatore dovrebbe chiedere al Tesoro una nuova copertura per procacciare il denaro occorrente.

GUARIENTO. Poiché qui si è detto e ripetuto che i deputati che dovessero votare contro la proposta di legge saranno segnalati alla base, io dichiaro che questa legge non la voterò. L'onorevole Titomanlio lo riferisca pure alla base. Io, sia chiaro per tutti, prima rispondo alla mia coscienza: prima e soprattutto!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione viene quindi rinviato con l'intesa cui ho accennato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DI LEO-COTTONE: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (3119) (3121):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e dei seguenti disegni di legge:

« Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia » (3179):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Approvazione dell'atto stipulato presso la Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783, di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie meccaniche alimentari (I.M.A.) con sede pure in Ve-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

rona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio dei valori » (3164):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 » (1567):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Assennato, Baresi, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ferreri Pietro, Ghislandi, Guariento, Li Causi, Longoni, Martinelli, Merizzi, Nicoletto, Priore, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Marzotto e Scoca.

La seduta termina alle 13,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI